

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 448

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, ANTONIO BRUNO, CAROLI, CASILLI, GORGONI, LECCISI, LIA, MELELEO, PATARINO, PERRONE, POTÌ**

Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce

*Presentata il 28 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I beni culturali e ambientali, di cui l'Italia è così ricca, non vengono, specialmente nel Mezzogiorno, adeguatamente tutelati attraverso una normativa legislativa nazionale; eppure, per il centro storico di Lecce, ad esempio, risale al 1981 la notizia fornita dall'allora ministro Oddo Biasini, che esso era stato inserito nell'elenco dei « Beni culturali e naturali di valore universale » compilato dal Ministero per i beni culturali e sottoposto al vaglio dell'UNESCO. Un riconoscimento di tale portata ci conforta nella presentazione della presente proposta di legge, volta al recupero ed alla protezione del patrimonio barocco e rinascimentale della città attraverso provvedimenti urgenti, al pari di quanto è stato già fatto negli anni precedenti per il patrimonio archeologico della città di

Roma (legge n. 92 del 1981); per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (legge n. 3 del 1963 e successiva proroga con legge n. 75 del 1976), per la salvaguardia di Venezia (legge n. 798 del 1984), per il recupero dei Sassi di Matera (legge n. 771 del 1986), per Urbino (legge n. 462 del 1985), per Orvieto e Todi (legge n. 230 del 1978, legge n. 526 del 1982 e legge n. 227 del 1984), per non citarne che alcune.

Al fine di rammentare, ove ve ne fosse bisogno, agli onorevoli colleghi la validità di un discorso sul patrimonio artistico della città di Lecce, riteniamo non superfluo qualche accenno di carattere storico ed artistico. A « scoprire » il barocco leccese sono i viaggiatori di fine ottocento, Gregorovius e Bourget. Proprio al primo si deve la definizione di Lecce « Firenze del

Barocco » (1875). « Le belle strade e piazze — scrive il Gregorovius — ricche di molti e leggiadri palazzi ed edifici, di chiese e di chiostri in uno stile architettonico per grande copia di ornamenti tutto proprio ed originale, porgono a Lecce le apparenze di una splendida ricchezza e di una grazia allegra e festosa...; sicché l'impressione che se ne riceve è di tutto armonico.

In questa tendenza artistica non v'è nulla in tutta Italia che le si possa comparare. Lecce può dirsi la Firenze dell'epoca barocca ».

« Un prezioso gioiello di città », la definisce Paul Bourget nel suo volume *Sensation d'Italie* (Paris 1891). Non meno ammirati, anche se con diverse valutazioni critiche, il Briggs (*In the Heel of Italy*, London 1910: « Gli edifici di Lecce... sono interessanti, pittoreschi, arditi... e se fossero disposti in ordine su due linee parallele formerebbero una delle più belle vie d'Europa ») e tanti altri scrittori e saggisti che ne hanno parlato successivamente. Ai giorni nostri Cesare Brandi (*Lecce gentile*, 1947; *Pellegrino di Puglia*, 1977: « La Piazza del Duomo è davvero una meraviglia da celebrare fra le meraviglie italiane »), Maurizio Calvesi e Mario Manieri-Elia (*Architettura barocca a Lecce e in Terra di Puglia*, 1947; *Il rosone e la conchiglia*, 1979), Michele D'Elia e Cosimo Damiano Fonseca (*La Puglia tra Barocco e Rococò*, 1982), ed altri, hanno dato vita ad una stimolante letteratura sul barocco leccese. In questo sia pur breve panorama spicca per priorità e per l'oculata documentazione l'opera di Luigi De Simone Paladini (*Lecce e i suoi monumenti*, 1874).

Alla specializzazione degli studi ed all'approfondimento di una così vasta ed interessante tematica hanno contribuito anche premi e convegni (fino al Congresso internazionale sul Barocco, del settembre del 1969, promosso dall'amministrazione provinciale) e le aggiornate analisi dello studioso Michele Paone (*Palazzi di Lecce, Chiese di Lecce, Elegia del Barocco*). La grazia del Barocco leccese, il fascino della « deliziosa città-chiesa », la eleganza dei suoi *hôtels particuliers*, sono stati messi in

luce negli ultimi anni anche dalla « Mostra fotografica » realizzata dalla locale Azienda di soggiorno e turismo e già presentata a partire, dal 1979, a Milano, Malta, Ravenna e Roma (Palazzo Venezia).

*Il riconoscimento del Barocco leccese nel progetto per gli itinerari turistico-culturali.*

Il Barocco leccese, per l'indubbio valore artistico e culturale delle sue peculiari espressioni e dei suoi monumenti più significativi, ha avuto anni addietro un ulteriore riconoscimento, a livello governativo, nell'ambito del progetto speciale per gli « Itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno ». Il programma-stralcio dell'anzidetto progetto, approvato dal CIPE il 22 dicembre 1982, ha individuato, infatti, nella direttrice delle « capitali del Barocco » (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), due specifici tratti funzionali: il primo « Il Barocco a Napoli e in Campania », il secondo « Il Barocco a Lecce e nel Salento ».

Gli interventi di competenza statale (150 miliardi) e quelli di competenza regionale (100 miliardi) avrebbero dovuto essere completati da anni, ma l'attuazione del progetto e del suo primo programma-stralcio formulato dalla regione Puglia, è oggi ancora oggetto di pesanti critiche e non accenna a vedere la sua attuazione pratica. Il ritardo iniziale sembra doversi attribuire a problemi procedurali e di coordinamento, al laborioso esame delle proposte e dei progetti predisposti per gli interventi a favore dei beni culturali propriamente detti, alla verifica della conformità delle stesse proposte alle esigenze sottolineate nella delibera del CIPE ed alle direttive programmatiche che successivamente il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha impartito, a suo tempo, alla Cassa ed agli enti e società ad essa collegati (INSUD, FORMEZ, IASM). Non meno complesse sono risultate, almeno fino ad oggi, le procedure di attuazione degli interventi di competenza regionale. Per stare alla Pu-

glia a favore della quale risulta approvato fin dal 1982 — per il programma-stralcio degli itinerari turistico-culturali —, il programma prevede « interventi per fruibilità di monumenti e aree archeologiche » (Allegato A alla delibera della giunta regionale n. 3046 del 1° aprile 1983) per una spesa complessiva di lire 7 miliardi e 700 milioni che si riferisce agli itinerari « Barocco », « Castelli federiciani » e « Magna Grecia ».

Nell'ambito dell'itinerario « Barocco » sono considerati, per la città di Lecce, interventi a favore di tre soli complessi monumentali (monastero degli Olivetani, sistemazione di Piazza Duomo e dell'Anfiteatro Romano) con uno stanziamento di sole lire 1.250.000.000 che non corrisponde affatto alle complesse esigenze di intervento a favore di quegli importanti beni culturali, e che costituisce ben poca cosa per un serio, organico e razionale programma di tutela e valorizzazione delle tante espressioni del « Barocco leccese » presenti in tutto il centro storico di Lecce: chiese, edifici civili, complessi monumentali ed ex conventi, complessi ambientali, piazze, piazzette, corti, eccetera (si tenga conto anche della inadeguatezza, per molti aspetti, della legge n. 457). La situazione non migliora neppure considerando gli interventi di competenza statale (sempre nell'ambito del progetto per gli itinerari turistico-culturali), giacché questi ultimi, almeno fino ad oggi, prendono in considerazione solo quattro chiese di Lecce (nel solo centro storico ce ne sono 11) con una previsione complessiva di spesa di appena 500.000.000 del tutto irrisoria ed assolutamente inadeguata alla importanza delle opere urgenti di restauro di cui hanno bisogno quelle stesse quattro chiese, in modo particolare la Chiesa di Santa Croce e la Chiesa del Rosario.

*Necessità di un programma specifico di salvaguardia del patrimonio monumentale ed architettonico leccese.*

È necessario, quindi, che al di là della considerazione del tutto marginale ed eccezionale che il progetto speciale degli

itinerari culturali riserva, in sostanza, a Lecce ed al suo Barocco, lo Stato si faccia carico di uno specifico programma per la tutela, il recupero e la valorizzazione di quel cospicuo patrimonio storico-artistico ed ambientale, costituito essenzialmente dal Barocco leccese, ma anche da altre importanti testimonianze di altra epoca. Cesare Brandi (*Corriere della Sera*, 20 gennaio 1978 « Quel Barocco leccese che non è Barocco... ») testualmente scrive: « Era nel Cinquecento una città quasi spagnola, fedelissima di Carlo V, bastionata contro i turchi da un architetto militare, Gian Giacomo dell'Acqua, che sapeva tanto bene di architettura balistica da fare i bastioni senza scarpate: rimane solo il Castello, ormai, perché il giro delle mura fu abbattuto. All'interno di questo giro, fin dal '500 fu un fervoroso costruire di palazzetti con caratteristiche ancora catalane, anche se, allora, Lecce non ebbe, come Palermo, un suo Carnelivaris ». Il Castello di Carlo V, le tre, delle originarie quattro, porte cinquecentesche della città, alcune parti di muraglioni, miracolosamente sopravvissuti alle intemperie ed al degrado, ma non privi di deturpanti superfetazioni, costituiscono le testimonianze architettoniche e monumentali da recuperare al più presto alla fruibilità dei cittadini e dei turisti. Ad esse vanno aggiunte testimonianze « minori » (ma tali sono se riferite alla grandiosità degli altri monumenti), quali le caratteristiche viuzze e piazzette, nelle quali spesso si nascondono splendide balconate erose dal tempo.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire con « provvedimenti urgenti » per porre tempestivamente fine al progressivo degrado di un così importante patrimonio artistico.

La legge prevede interventi finanziari per un triennio (1992-1994) e per un totale di 150 miliardi per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A parte la presente proposta di legge, reiterata per la terza volta, altre proposte

di legge sono state presentate nella IX e nella X legislatura anche da altre parti politiche. L'*iter*, ormai terminato, in sede di Comitato ristretto prima e di Commissione poi, era giunto fino alla richiesta della sede legislativa cui purtroppo il Governo non ha inteso consentire nel corso della X legislatura. Il testo della presente proposta è sostanzialmente diverso dall'originale, perché esso rappresenta il frutto di un lungo, attento ed analitico lavoro effettuato dalla Commissione cultura nella scorsa legislatura.

Vale la pena di rilevare l'istituzione di corsi parauniversitari per l'apprendimento di metodologie e tipologie del restauro e di corsi di formazione di manodopera specializzata. Attualmente, infatti, in Lecce l'arte della scultura della pietra si va sempre più perdendo ed è legata alla presenza di pochissimi e molto anziani artigiani. Nella istituzione di detti corsi, che offrirebbero ai giovani nuove possibilità occupazionali, conforta la significativa esperienza già realizzata in altre regioni italiane (si pensi ai corsi che si tengono in Ravenna per l'insegnamento della tecnica del mosaico ed ai corsi estivi per il restauro dei dipinti, legni antichi, ceramiche, che si tengono a Firenze, a cura

dell'Istituto per l'arte ed il restauro) e la presenza, in Lecce, di istituzioni quali l'Istituto d'arte, l'Accademia di belle arti, l'Istituto per il restauro.

Con la legge n. 449 del 1987 si è già proceduto ad un primo finanziamento di lire 10 miliardi per interventi in favore del barocco leccese. La legge finanziaria 1988 prevedeva un rifinanziamento della legge n. 449 del 1987 e la somma di lire 40 miliardi sui fondi FIO per interventi sul barocco di Noto e Lecce. Le iniziative ora citate non possono rimanere isolate, ma hanno bisogno di essere rifinanziate con appositi provvedimenti legislativi fino al completamento delle opere di restauro.

In conclusione, onorevoli colleghi, un patrimonio che rappresenta indubbiamente una delle più peculiari attrattive artistiche del Mezzogiorno, ci sembra meritevole di urgente salvaguardia ed intervento nell'ambito della politica culturale del nostro Paese, in relazione anche alla utilizzazione di esso come attrattiva in funzione dello sviluppo turistico del sud, da più parti concordemente auspicato, ma fino ad oggi oggetto di misure ed interventi sconsiderati ed insufficienti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La conservazione e il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio artistico barocco di Lecce sono di preminente interesse nazionale. Essi sono attuati con le modalità di cui alla presente legge.

## ART. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Lecce, d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali e con la consulenza del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2, definisce programmi di intervento pluriennali.

2. Il comitato tecnico-scientifico si compone di:

a) tre personalità esperte della cultura leccese, indicate dall'amministrazione provinciale;

b) il rettore dell'università di Lecce o un suo delegato;

c) il soprintendente ai beni artistici, architettonici e storici;

d) il soprintendente ai beni archeologici;

e) un rappresentante designato dal Ministro dei lavori pubblici;

f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il comitato tecnico-scientifico definisce in via tecnica il programma, determinando, fra l'altro, priorità, fasi attuative, modalità di esecuzione, costi presunti, nonché gli ambiti della sperimentazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

4. I programmi pluriennali di cui al comma 1, contengono:

a) l'individuazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e di recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) l'individuazione delle aree e degli immobili di proprietà demaniale da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) l'indicazione, per ciascuno degli immobili, delle categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno del comprensorio interessato dal programma, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento delle residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti e dei relativi finanziamenti.

5. I programmi sono adottati dalla commissione di cui al comma 6, con le modalità e le procedure indicate al comma 7.

6. È costituita una commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri per i beni culturali ed ambientali, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal sindaco del comune di Lecce, o da un suo delegato.

7. La commissione di cui al comma 6 esamina il programma pluriennale, introducendo gli adeguamenti e le integrazioni ritenuti necessari ai fini di cui alla presente legge, e ne trasmette lo schema al consiglio della regione Puglia ed al consiglio comunale di Lecce, affinché essi si

pronuncino nei sessanta giorni successivi. Decorso tale termine, la commissione adotta il programma che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

#### ART. 3.

1. Il sindaco del comune di Lecce convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle associazioni, dei consorzi e dei comitati istituzionalmente interessati al barocco leccese e i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti da leggi statali e regionali.

2. La conferenza di cui al comma 1, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti organi, valuta i progetti esecutivi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. L'approvazione resa ai sensi del comma 2 sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti da leggi statali e regionali.

#### ART. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, attraverso le soprintendenze competenti per territorio, provvede alla revisione degli strumenti vincolistici vi-

genti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso la redazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di vincoli che tenga conto:

a) dei valori monumentali e storici degli immobili;

b) delle proposte di vincolo contenute nel piano regolatore generale del comune di Lecce;

c) delle priorità di restauro e recupero degli immobili in relazione al loro stato di conservazione;

d) delle possibili destinazioni d'uso con finalità pubbliche.

2. Del piano di cui al comma 1 e delle relative priorità si tiene conto nella redazione dei programmi di attuazione della presente legge e nella redazione dei progetti.

#### ART. 5.

1. L'università di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, procede a studi, attività di ricerca, e promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento, nonché di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di tutela e di restauro di cui alla presente legge.

#### ART. 6.

1. Gli interventi previsti nei programmi di cui all'articolo 2 sono attuati:

a) dal comune di Lecce;

b) dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, per il patrimonio di proprietà statale;

c) dai proprietari singoli o associati;

d) da imprese, cooperative e loro consorzi.



2. Per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applicano le procedure previste all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; il comune di Lecce provvede alla acquisizione degli immobili di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Il comune di Lecce può affidare in concessione ad imprese, cooperative e loro consorzi la realizzazione di una quota parte degli interventi di cui al comma 2, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione che deve, comunque, prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

4. L'entità della quota degli interventi da affidare in concessione è individuata ed indicata nel programma di attuazione.

5. Per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, il comune di Lecce concede contributi in conto capitale in misura variabile dal 40 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti categorie di opere:

*a)* le murature portanti, le volte, le scale ed i solai di copertura, le strutture di fondazione;

*b)* le facciate esterne, gli elementi architettonici e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;

*c)* le opere di difesa dall'umidità risalente dal sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di copertura nonché le sottostanti strutture se degradate e le sovrastrutture.

6. Il consiglio comunale di Lecce stabilisce i criteri e le percentuali dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere, all'entità delle spese ed alle categorie dei soggetti destinatari.

7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui i proprietari si obbligano:

*a)* a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

8. Gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 7, qualora il proprietario intenda trasferire a qualsiasi titolo l'immobile entro dieci anni dall'esecuzione degli interventi di restauro o risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

9. Qualora il proprietario non rispetti o non intenda rispettare gli obblighi assunti, deve restituire al comune, in un'unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso ufficiale di sconto.

10. Ogni patto contrario agli obblighi di cui al presente articolo è nullo.

11. Il comune di Lecce utilizza le somme acquisite destinandole ai fini di cui al comma 5.

12. Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa in millesimi, di una unità edilizia presentino richiesta di contributi per gli interventi di cui al comma 5, il comune ha facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la realizzazione delle opere previste fissando loro un termine, decorso il quale il comune procede all'esecuzione d'ufficio delle opere, sostituendosi ai proprietari dissenzienti e ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro cedibile.

13. I contributi di cui al comma 5 sono concessi anche a chi esegua gli interventi in concessione, in quanto titolare del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

14. I soggetti beneficiari non possono cumulare contributi statali e comunali.

## ART. 7.

1. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel programma stesso.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del programma.

3. La competente sovrintendenza presenta annualmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione sullo stato di attuazione delle opere.

4. L'università di Lecce presenta una relazione annuale al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle attività di cui all'articolo 5.

## ART. 8.

1. Qualora il Ministro per i beni culturali ed ambientali non eserciti il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di un immobile posto in vendita e ricadente nella classificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, tale diritto può essere esercitato dal comune di Lecce, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

## ART. 9.

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Lecce, per interventi su immobili, mutui edilizi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere garantiti, in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alla normativa vigente.

3. Nei programmi di attuazione degli interventi il comune di Lecce indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito di cui al comma 1 per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori.

4. Per la realizzazione dei servizi socio-economici previsti nei programmi di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché con aziende ed enti speciali istituiti ai sensi del regio-decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

5. Per le esigenze attuative e organizzative il comune di Lecce è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il sottoindicato personale posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- a) tre architetti;
- b) tre ingegneri;
- c) cinque geometri-disegnatori;
- d) un esperto legale ed amministrativo.

6. I contratti di cui al comma 5 hanno durata biennale.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 11.

#### ART. 10.

1. Per le celebrazioni del decennio del Barocco è stanziato l'importo complessivo di lire 20 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Tali somme sono finalizzate esclusivamente all'attuazione di convegni, mostre, spettacoli teatrali, pubblicazioni ed attività culturali in genere, che abbiano ottenuto l'approvazione dell'Amministrazione provinciale di Lecce.

## ART. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

2. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 10 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 12.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.